

MAGGIORAZIONE SOCIALE (art. 1, comma 12, L. 544/88).

PENSIONATO INPS ULTRA 60enne.

- Decorrenza del beneficio: 01-01-1989
- Importo massimo mensile: Lire 30.000
- Importo massimo annuale: Lire 390.000.

PENSIONATO INPS ULTRA 65enne

- Decorrenza del beneficio: 01-07-1988
- Importo massimo mensile: Lire 50.000 (650.000 annuo)
- Dal 01-01-1990: Lire 80.000 mensili (1.040.000 annuo)

BENEFICIARI:

- Titolare di pensione che abbia compiuto 60 o 65 anni di età.
- Non abbia redditi propri o cumulati con quelli del coniuge pari o superiori a quelli indicati in tabella.

Qualora il reddito posseduto (individuale o cumulato) sia inferiore ai limiti previsti, al pensionato spetta un aumento in misura gradualmente ridotta e comunque tale da non superare i limiti stessi. I due requisiti reddituali non sono in alternativa, ma devono coesistere.

Si considerano redditi i proventi di qualsiasi natura, ivi compresa la casa di abitazione, i redditi esenti da imposta (es. BOT, certificati di credito, ecc.), i redditi soggetti a ritenuta alla fonte e ad imposta sostitutiva (esempio interessi sui depositi bancari o postali, ecc.).

Vanno esclusi i trattamenti di famiglia.

PENSIONATO ULTRA 60enne

Anno	Pensionato Non coniugato T.M. annuo + 390.000	Pensionato coniugato	
		Reddito proprio	Red. cum. (T.m. + PS)
1989	6.469.700	6.469.700	9.947.900
1990	6.901.350	6.901.350	10.626.450
1991	7.402.150	7.402.150	11.413.500
1992	7.842.150	7.842.150	12.088.350
1993	8.003.950	8.003.950	12.342.550
ANNO	LIMITE PERSONALE (a) (T.M. annuo + 390.000)	LIMITE FAMILIARE (b) (redd. cumul. + PS)	IMPORTO MENSILE SPETTANTE
1994	8.292.850	12.796.350	30.000 [a - (rp+p)] : 13 [b - (rf+rp+p)] : 13
1995	8.533.850	13.174.850	30.000 vedi formula sopra
1996	8.973.900	15.213.900	30.000 vedi formula sopra
1997	9.308.650	15.791.750	30.000 vedi formula sopra
1998	9.460.100	16.053.700	30.000 vedi formula sopra
1999	9.623.250	17.635.800	30.000 vedi formula sopra

N.B.: A partire dal 1° gennaio 1996 il limite di reddito è dato da: Reddito cumulato + assegno sociale

MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

IMPORTI										
	2001		Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001							
Da 60 anni	mensile	50.000	mensile	25,83						
	annuo	650.000	annuo	335,79						
Da 65 anni	mensile	160.000	mensile	82,64						
	annuo	2.080.000	annuo	1.074,32						
Da 70 anni	mensile	160.000								
	annuo	2.080.000								
Da 75 anni	mensile	180.000								
	annuo	2.340.000								
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE										
<ul style="list-style-type: none"> A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua B - Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). 										
	TM	AS	60 anni di età		65 anni di età					
			personale	coniugale	personale	coniugale				
2013	6.440,59	5.749,90	6.776,38	12.526,28	7.514,91	13.264,81				
2014	6.517,94	5.818,93	6.853,73	12.672,66	7.592,26	13.411,19				
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE										
<ul style="list-style-type: none"> La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. <p align="center"> [A - (RP + P)] : 13 [B - (RF + RP + P)] : 13 </p> <ul style="list-style-type: none"> RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. P: importo della pensione spettante nell'anno. 										